

X LEGISLATURA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo e ordinamento della comunicazione)

Verbale n. **31**

Seduta del 09 APRILE 2009

		PRESENTI	ASSENTI
Piero CAMBER	Presidente	Sì	
Enore PICCO	Vicepresidente	Sì	
Paolo MENIS	Vicepresidente	Sì	
Luigi CACITTI	Segretario	Sì	
Enio AGNOLA		Sì	
Roberto ANTONAZ		Sì	
Roberto ASQUINI			
Massimo BLASONI		Sì	
Giorgio BRANDOLIN		Sì	
Paride CARGNELUTTI			
Franco CODEGA		Sì	
Pietro COLUSSI		Sì	
Luigi FERONE		Sì	
Igor GABROVEC		Sì	
Roberto NOVELLI			Sì
Federico RAZZINI		Sì	
Edoardo SASCO		Sì	
Alessandro TESOLAT			
Piero TONONI		Sì	
Luigi FERONE in sostituzione di ASQUINI		Sì	
Piero CAMBER in sostituzione di CARGNELUTTI		Sì	
Edoardo SASCO in sostituzione di TESOLAT		Sì	
	TOTALE	18	1

Il giorno 09 aprile 2009, alle ore 10.00, nella sala gialla del Consiglio regionale, si riunisce la VI Commissione permanente con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.**
- 2. Illustrazione del testo unificato delle proposte di legge n. 33 e 34, elaborato dal Comitato ristretto, in materia di prevenzione e contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva.**
- 3. Illustrazione della proposta di legge n. 20:
"Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale del Friuli Venezia Giulia" (d'iniziativa del consigliere Camber e altri).**
- 4. Illustrazione della proposta di legge n. 21:
"Tutela, valorizzazione e promozione degli idiomi e dialetti storici veneti del Friuli Venezia Giulia"
(d'iniziativa del consigliere Razzini e altri).**
- 5. Illustrazione della proposta di legge n. 47:
"Norme per la valorizzazione e promozione dei dialetti e degli idiomi storici veneti del Friuli Venezia Giulia" (d'iniziativa del consigliere Colussi e altri).**
- 6. Illustrazione della proposta di legge n. 55:
"Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia"
(d'iniziativa del consigliere Baritussio e altri).**

(Presidenza del Presidente Camber)

Il PRESIDENTE, accertata la sussistenza del quorum costitutivo, alle ore 10.24 dichiara aperta la seduta.

Alla seduta partecipano il consigliere Franco Baritussio, l'assessore all'organizzazione, personale e sistemi informativi, delegato alle attività ricreative e sportive, dott. Elio De Anna, e il direttore del servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, dott. Marco Stolfo.

Il PRESIDENTE ricorda che tale seduta della Commissione, originariamente prevista per il giorno 7 aprile 2009, è stata rinviata alla data odierna a causa della concomitante convocazione dell'Aula per la continuazione dell'esame dei provvedimenti in tema di sicurezza pubblica; comunica che l'assessore Molinaro, per concomitanti e non rinviabili impegni istituzionali, non potrà partecipare alla seduta odierna, alla quale ha comunque inviato il dott. Stolfo; in ogni caso l'assessore Molinaro ha assicurato il pieno coinvolgimento della Giunta regionale nella trattazione dei progetti di legge n. 20, 21 e 47, concernenti i dialetti, nonché la pdl n. 55, concernente la tutela e la promozione delle minoranze di lingua tedesca.

Si procede con il **punto 1 dell'ordine del giorno**.

Il PRESIDENTE fa presente che sono a disposizione i **verbali delle sedute n. 21 del 17 febbraio 2009 e n. 28 del 19 febbraio 2009**, i quali, in mancanza di osservazioni, saranno da intendersi approvati ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento interno.

Propone quindi l'inversione dell'ordine del giorno anticipando l'illustrazione delle proposte di legge sui dialetti e quella sulle minoranze linguistiche tedesche.

La Commissione approva, per acclamazione, la proposta del Presidente di inversione dell'ordine del giorno ponendo in coda il punto n. 2.

Si passa, pertanto, al **punto 3 dell'ordine del giorno**.

Il PRESIDENTE illustra la proposta di legge n. 20 di cui è primo firmatario; sottolinea in particolare che la maggiore novità prevista dalla sua proposta di legge consiste nel demandare ai Comuni il riconoscimento di una specifica parlata dialettale, storicamente utilizzata nei loro territori, mediante una deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali; sostiene che la tutela dei dialetti e delle parlate locali non incentiva anacronistici particolarismi etnico-linguistici, ma garantisce pari dignità e possibilità di espressione ad una pluralità di forme espressive che fanno parte del patrimonio culturale della nostra regione; fa presente comunque che personalmente riterrebbe più opportuno procedere alla redazione di un testo unico in materia di valorizzazione e tutela delle lingue minoritarie e dei dialetti in modo da assicurare una certa omogeneità di trattamento nei confronti delle tre minoranze linguistiche presenti sul nostro territorio, oltre che delle varie parlate locali.

Si passa, quindi, al **punto 4 dell'ordine del giorno**.

Il PRESIDENTE cede la parola al consigliere Razzini, primo firmatario della pdl n. 21, per l'illustrazione della medesima.

Il consigliere RAZZINI illustra la pdl n. 21; riscontra che lo spirito che anima le tre diverse proposte di legge, pur non essendo identico, è molto simile e si dice pertanto disponibile ad una sintesi di questi testi attraverso la costituzione di un Comitato ristretto; afferma infatti che l'iniziativa del gruppo della Lega nord intende semplicemente fornire l'occasione per aprire il dibattito su questa tematica, senza avere particolari preclusioni; sottolinea l'opportunità di completare l'opera di valorizzazione e tutela delle lingue minoritarie avviata nel corso della scorsa legislatura con le leggi sullo sloveno e sul friulano; ricorda che uno dei caratteri fondanti della specialità della Regione Friuli Venezia Giulia è proprio la varietà etnico-linguistica del suo territorio; ritiene pertanto opportuno valorizzare anche le culture e parlate locali di origine veneta, pur facendo le dovute proporzioni in considerazione del fatto che tali parlate non sono delle vere e proprie lingue; rileva che la scomparsa di queste parlate farebbe del Friuli Venezia Giulia una Regione un "pò meno speciale"; fa notare che una legge di questo tipo rappresenterebbe un ulteriore passo sul sentiero della conoscenza reciproca tra le varie genti che abitano il nostro territorio.

Si prosegue col **punto 5 dell'ordine del giorno**.

Il PRESIDENTE cede la parola al consigliere Colussi, primo firmatario della pdl n. 47, per l'illustrazione della medesima.

Il consigliere COLUSSI illustra la pdl n. 47; ritiene opportuno che la Regione, dopo le leggi di tutela del friulano e dello sloveno approvate nella scorsa legislatura ed in attesa di quella sul tedesco, si attivi per preservare e valorizzare anche il variegato patrimonio linguistico dialettale presente in Friuli Venezia Giulia; puntualizza che i dialetti e gli idiomi storici non rientrano nelle previsioni della legge 482/99 che riconosce e tutela solo le minoranze linguistiche, ma fa presente che recenti Convenzioni internazionali ricomprendono le diversità linguistiche all'interno del patrimonio culturale immateriale da tutelare e promuovere; fa notare come tutti i dialetti citati dalla pdl n. 47 sono di origine veneta e rileva come il veneto dovrebbe essere considerato una vera e propria lingua, tenuto conto pure degli aspetti storici e letterari; ricorda che già da tempo altre Regioni (Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Veneto) si sono dotate di leggi finalizzate a tutelare e valorizzare i propri dialetti. Osserva che le tre proposte di legge, pur con diverse impostazioni, presentano un unico ed identico scopo: la tutela dei dialetti e degli idiomi storici presenti nella nostra regione. Sottolinea che la pdl n. 47 prevede di affidare la gestione degli interventi previsti dalla medesima all'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), trasformandola di fatto in un'agenzia per le politiche linguistiche della Regione con compiti non limitati al friulano; evidenzia infatti l'opportunità di avere un unico organismo che si occupi della tutela e della promozione di tutte le lingue minoritarie e delle parlate locali, evitando inutili doppioni ed utilizzando personale e strutture già esistenti ed operanti. Condivide l'idea di costituire un Comitato ristretto per redigere un testo unificato delle tre proposte di legge, ma si domanda se non sia il caso procedere prima con delle audizioni su tutti i tre testi presentati; a tal proposito chiede di ascoltare l'opinione dell'ARLeF in merito al ruolo che la pdl n. 47 intende affidargli.

Il PRESIDENTE ritiene più opportuno ed efficace nominare subito un Comitato ristretto che rediga un testo unificato da sottoporre successivamente all'attenzione dei soggetti da chiamare in audizione; ricorda in ogni caso che il Comitato ristretto nel corso dei suoi lavori ha piena facoltà di svolgere delle audizioni e potrà quindi sentire l'ARLeF prima di redigere il testo unificato.

Il consigliere RAZZINI, pur esprimendo la propria stima per il lavoro svolto dall'ARLeF, condivide l'opinione del Presidente Camber e suggerisce di non affrontare subito questioni di dettaglio.

Il PRESIDENTE, preso atto che vi è una richiesta da parte dei proponenti di costituire un Comitato ristretto per l'esame congiunto dei tre progetti di legge in materia di tutela, valorizzazione e promozione dei dialetti, propone la seguente deliberazione:

1. abbinamento dei seguenti progetti di legge: pdl n. 20, pdl n. 21 e pdl n. 47;
2. costituzione di un Comitato ristretto per l'esame dei suddetti progetti di legge abbinati;
3. individuazione dei seguenti Consiglieri quali componenti del Comitato ristretto: Antonaz, Brandolin, Camber, Colussi, Gabrovec, Razzini e Sasco;
4. esclusione di ogni funzione deliberante del Comitato;
5. determinazione di concludere i lavori entro il 30 giugno 2009.

La Commissione approva all'unanimità la predetta deliberazione.

Si passa, quindi, al **punto 6 dell'ordine del giorno.**

Il PRESIDENTE cede la parola al consigliere Baritussio, primo firmatario della pdl n. 55, per l'illustrazione della medesima.

Il consigliere BARITUSSIO afferma che con la proposta di legge n. 55 sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca in Friuli Venezia Giulia si vuole colmare un vuoto normativo e completare l'attuazione della legge 482/99 valorizzando le diversità linguistiche e culturali presenti sul nostro territorio; ribadisce che la presenza di tre minoranze linguistiche in Friuli Venezia Giulia è di fondamentale importanza per il mantenimento della specialità della nostra Regione; fa presente che la pdl n. 55 si riferisce alle minoranze di lingua tedesca presenti in tre comuni della Valcanale (Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba), nonché in due località della Carnia (Sauris e Timau, frazione di Paluzza); puntualizza che Sauris e Timau sono delle "isole linguistiche" in cui la parlata locale si è isolata, senza seguire lo sviluppo intrapreso dalla lingua tedesca e divenendo così il saurano ed il timavese delle "varianti" del tedesco con peculiari caratteristiche che richiamano le antiche parlate sud-bavaresi di tipo carinziano-tirolese; precisa che il rispetto e l'attenzione per le varianti locali sono affermati fin dal titolo, ove si parla al plurale di minoranze di lingua tedesca (nota che proprio per assicurare una tutela pure a tali varianti la legge 482/99 fa specifico riferimento alle popolazioni germaniche). Rileva che il testo proposto si ispira al principio della facoltà inteso come opportunità e non obbligo (la concreta attuazione della legge sarà infatti affidata agli enti locali) e che gli obiettivi sono il recupero, il mantenimento e l'implementazione di questo patrimonio; passa quindi ad illustrare i contenuti della pdl n. 55; si dice infine convinto dell'opportunità di procedere ad una serie di audizioni prima di passare all'esame dell'articolato.

Il PRESIDENTE invita i componenti della Commissione a presentare quanto prima le loro proposte sui soggetti da invitare in audizione in modo da procedere tempestivamente alla conseguente deliberazione.

Si passa, quindi, al **punto 2 dell'ordine del giorno** precedentemente posticipato.

Il PRESIDENTE informa che il Comitato ristretto sul doping ha concluso i suoi lavori predisponendo un testo unificato delle proposte di legge n. 33 e 34 (allegato n. 1); cede la parola al consigliere Blasoni, Presidente del Comitato ristretto, per l'illustrazione del testo unificato.

Il consigliere BLASONI illustra brevemente il testo unificato delle proposte di legge n. 33 e 34 elaborato dal Comitato ristretto; precisa che si è comunemente deciso di intervenire con una novella alla legge regionale n. 8/2003 (Testo unico in materia di sport), piuttosto che con un testo ad hoc; spiega che lo scopo principale di questo provvedimento è il rafforzamento delle misure di contrasto all'uso del doping; fa presente che ci si è posti il problema di prevedere degli interventi repressivi e dei controlli antidoping soprattutto nei confronti del settore non agonistico ed amatoriale, ma si sono riscontrate notevoli difficoltà tecnico-operative derivanti dalla normativa nazionale e dall'ordinamento sportivo; comunica che ci si è limitati pertanto ad incrementare le responsabilità delle palestre; ammette che in ordine alle specifiche responsabilità attribuite al direttore tecnico delle palestre si sono riscontrate posizioni divergenti all'interno del Comitato ristretto; nota come purtroppo le palestre risultano essere dei luoghi in cui si diffonde la cattiva pratica dell'uso del doping e sostiene quindi la necessità di agire, senza alcun intento criminalizzatorio, sulla formazione degli operatori e tecnici sportivi e sulla prevenzione attraverso campagne informative e divulgative della cultura antidoping, anche mediante l'intervento delle scuole. Sostiene l'enorme e dirimente utilità delle audizioni tenuto conto della complessità, soprattutto sotto il profilo giuridico, della questione; suggerisce al riguardo di sentire in

particolare il CONI, il corso di laurea in scienze motorie e la direzione centrale della salute e protezione sociale. Annuncia infine la presentazione di alcuni emendamenti al testo del Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE cede la parola al consigliere Menis quale il primo firmatario della pdl n. 34.

Il consigliere MENIS ribadisce che le due proposte di legge da cui si è partiti intendevano avviare dei controlli antidoping sullo sport amatoriale poiché il settore dell'agonismo è già ben monitorato; fa presente che il Comitato ristretto ha compreso subito l'enorme complessità della questione e si è trovato di fronte a difficoltà tecnico-giuridiche che hanno portato ad un testo finale che non presenta grandi motivi di soddisfazione; precisa che il testo alla fine presentato alla Commissione non è proprio quello del Comitato ristretto, essendo stato integrato da elementi ultronei emersi nel corso di una convegno sul doping tenutosi a Gemona nel mese di marzo; rileva che su alcuni punti non vi è condivisione e che c'è ancora molto lavoro da fare per giungere ad un testo soddisfacente; auspica che dalle audizioni potranno emergere dei segnali utili a risolvere alcuni punti controversi; suggerisce di audire pure il Presidente nazionale della SIBioC, dott. Mario Plebani, il Coordinatore dei laboratori dell'Agenzia regionale per la Sanità, dott. Maurizio Ruscio, la federazione di cultura fisica, nonché alcuni enti di promozione sportiva (CIS, UISP, US ACLI, Libertas).

Il consigliere SASCO condivide l'opinione del consigliere Menis sull'importanza di monitorare il settore dell'amatoriale che ora sfugge totalmente ai controlli antidoping; si associa nella richiesta di audire almeno quattro enti di promozione sportiva (in particolare l'Unione sportiva ACLI ed il centro sportivo Libertas).

Il PRESIDENTE pone in votazione il seguente elenco dei soggetti da invitare in audizione in relazione al testo unificato delle pdl nn. 33 e 34 elaborato dal Comitato ristretto:

- Comitato Regionale CONI
- Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)
- Comitato regionale FMSI
- Ufficio scolastico regionale
- Direzione centrale salute e protezione sociale
- Centro regionale di Medicina dello Sport
- Centro per lo Studio, l'Informazione e la Formazione sul doping
- Corso di laurea in Scienze motorie dell'Università di Udine
- Corso di laurea magistrale in Scienza dello Sport dell'Università di Udine
- Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport dell'Università di Trieste
- Psicologia dello Sport dell'Università di Trieste (prof. Tiziano Agostini)
- Centro regionale di Psicologia dello Sport FVG
- UISP FVG (Unione italiana sport per tutti)
- Unione Sportiva ACLI FVG
- CSI FVG (Centro Sportivo Italiano)
- Centro regionale sportivo LIBERTAS
- SIBioC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica)
- Coordinamento laboratori per l'Agenzia regionale di sanità
- Comitato regionale FIPCF (Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica)

La Commissione delibera all'unanimità l'audizione dei predetti soggetti in relazione al testo unificato delle pdl nn. 33 e 34 elaborato dal Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, essendo concluso l'esame dell'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 11.16 e convoca oralmente un'immediata seduta dell'Ufficio di Presidenza della VI Commissione.

IL PRESIDENTE

Piero Camber

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Luigi Cacitti

IL VERBALIZZANTE

Alessandro Morgan

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

Michela Boscolo



VI COMMISSIONE

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 33 E N. 34
<<Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e per la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping>>

TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

MARZO 2009

X LEGISLATURA - TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 33 E N. 34

<<Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e per la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping>>

Art. 1

(Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Priorità ed esclusioni)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 octies e novies, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le ipotesi di priorità e di esclusione dai finanziamenti previsti dall'articolo 11

Art. 2

(Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 8/2003)

1. All'articolo 23 della legge regionale 3/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole <<Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico fisico della persona si avvalgono>> sono sostituite dalle seguenti: << Le palestre, le sale ginniche e in genere tutte le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, anche gestite in forma associativa, si avvalgono>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:

a) la verifica del possesso dell'idoneità fisica dei praticanti, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;

b) la valutazione e il controllo dell'adeguatezza dell'attività svolta dal praticante alle sue caratteristiche fisiche;

c) il controllo e il monitoraggio del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali della struttura, previste dalla normativa vigente;

d) la verifica della presenza e il controllo della funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento;

e) la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;

X LEGISLATURA - TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 33 E N. 34

<<Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e per la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping>>

f) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti del foglio informativo antidoping di cui all'articolo 24 septies;

g) la vigilanza del rispetto delle normative antidoping.>>;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento in materia antidoping nei termini e modalità previsti dal Piano regionale di lotta al doping di cui all'articolo 24 ter, pena la inidoneità ad assumere l'incarico. >>;

d) Al comma 6 le parole: <<sanzione pecuniaria da un minimo di 1000 euro a un massimo di 10.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<sanzione pecuniaria da un minimo di 2000 euro a un massimo di 20.000 euro>>;

e) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

<<6 bis. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui al comma 1 nel caso in cui i gestori dell'attività, siano riconosciuti responsabili di commercio o detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.

6 ter. I Comuni presentano annualmente alla Direzione centrale competente in materia di sport una relazione illustrativa dei controlli eseguiti nelle strutture di cui al comma 1 per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.>>.

Art. 3

(Inserimento del Capo X bis alla legge regionale 8/2003)

1. Prima dell'articolo 24 della legge regionale 8/2003 è inserito il seguente capo : <<Capo X bis: Tutela della salute e contrasto del doping in ambito sportivo>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 24 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente

<<Art. 24

(Tutela della salute in ambito sportivo)

1. L'Amministrazione regionale adotta programmi d'intervento mirati a promuovere un corretto stile di vita e la tutela della salute in ambito sportivo mediante attività di sensibilizzazione e informazione da svolgere nelle scuole e nei confronti degli

X LEGISLATURA - TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 33 E N. 34

<<Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e per la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping>>

atleti e degli operatori sportivi e di formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie, nonché del personale tecnico sportivo per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.

2. Gli interventi sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari e delle istituzioni scolastiche, secondo il programma e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale alla sanità.>>.

Art. 5

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 8/2003)

1. Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 24 bis

(Passaporto medico sportivo)

1. La Regione promuove la realizzazione in via sperimentale di un progetto diretto all'istituzione del "Passaporto medico" del praticante sportivo.

2. Il progetto è diretto all'attivazione, nel rispetto della normativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali, di un sistema informatico di raccolta e monitoraggio dei dati e delle informazioni sanitarie dell'atleta disponibili nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

3. Il sistema, da rendere accessibile anche attraverso la Carta regionale dei servizi, è costituito per finalità di tutela della salute dell'atleta e di monitoraggio epidemiologico.

Art. 24 ter

(Piano regionale di lotta al doping)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), promuove la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping nella pratica sportiva a ogni livello.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione definisce un Piano triennale di attività per la lotta al doping.

3. Il Piano è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di sport, in collaborazione con le altre direzioni centrali interessate, e con il concorso delle Università degli studi della regione, del CONI, degli enti di promozione sportiva, delle Aziende sanitarie e dell'Ufficio scolastico regionale.

X LEGISLATURA - TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 33 E N. 34

<<Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e per la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping>>

4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore allo sport, di concerto con gli assessori alla salute, istruzione, formazione e politiche per i giovani.

Art. 24 quater
(Attività di prevenzione)

1. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano regionale di lotta al doping, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:

a) iniziative e programmi di prevenzione nell'ambito delle scuole e delle Università;

b) informazione antidoping tra i praticanti attività fisico-motoria nelle palestre e tra i partecipanti a manifestazioni sportive di livello dilettantistico o amatoriale, anche a carattere non agonistico;

c) campagne di formazione e educazione sui rischi per la salute inerenti al doping e sugli effetti distorsivi che da esso derivano per i valori etici dello sport e della salute rivolte agli atleti agonistici con particolare attenzione ai giovani che intendono svolgere sport a livello professionistico;

d) servizio di consulenza gratuita e in forma anonima sui rischi per la salute derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti, farmaci e integratori alimentari attraverso una linea telefonica e un sito web dedicato;

e) corsi di formazione e aggiornamento sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti e sulla normativa antidoping per dirigenti, tecnici, allenatori e preparatori atletici delle associazioni e società sportive;

f) programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori medici, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;

g) studi, convegni e pubblicazioni in tema di doping;

h) ricerca antidoping con particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione e gli aspetti comportamentali e sociali del doping, alle sue conseguenze per la salute, nonché all'utilizzo di tutte le nuove sostanze;

2. Sono ritenuti prioritari gli interventi coinvolgenti giovani, atleti dilettanti e famiglie, nonché i progetti per la tutela della salute promossi dagli istituti scolastici che fanno esplicito riferimento ai danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti.

X LEGISLATURA - TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 33 E N. 34

<<Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e per la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping>>

Art. 24 quinquies

(Potenziamento dei controlli antidoping)

1. La Regione, in armonia alle indicazioni del Piano regionale di lotta antidoping, può stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale, nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.
2. La convenzione prevede, in particolare, le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.

Art. 24 sexies

(Soggetti attuatori)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 24 ter, quater e septies, la Regione sostiene spese dirette ovvero eroga contributi e finanziamenti a iniziative presentate dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle Università degli studi della regione, dall'Ufficio scolastico regionale e dalle Aziende sanitarie.
2. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Università della regione nell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 24 quater, comma 1, lettere d), e) f) e h).
3. I benefici sono concessi per attività e iniziative che abbiano un interesse regionale.
4. La Giunta regionale determina con regolamento i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi.
5. E' data priorità alle iniziative realizzate mediante l'utilizzo di professionalità formatesi presso i corsi di perfezionamento post lauream promossi dalle Università regionali in collaborazione con il Centro regionale di medicina dello sport.

Art. 24 septies

(Foglio informativo antidoping)

1. La Regione predispone un foglio informativo antidoping concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari.
- 2.. Il foglio informativo è destinato ai praticanti attività fisico motoria nelle palestre e ai partecipanti a manifestazioni sportive di livello dilettantistico o amatoriale, anche a carattere non agonistico.

X LEGISLATURA - TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 33 E N. 34

<<Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e per la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping>>

3. Il foglio informativo è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia alla salute, di concerto con la Direzione centrale competente in materia di sport.

4. La sottoscrizione del foglio informativo è condizione per l'iscrizione alle attività delle palestre e per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.

5. Nel caso di atleti praticanti attività di carattere agonistico, la sottoscrizione è richiesta all'atto della prima iscrizione alla società o associazione sportiva e ai successivi rinnovi.

Art. 24 octies

(Certificato di qualità antidoping)

1. L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni, società sportive e palestre che abbiano aderito e partecipato a iniziative di prevenzione e contrasto al doping.

2. Il certificato di qualità vale come priorità nell'assegnazione di contributi da parte dei Comuni, delle Province e della Regione sulle attività e sulle manifestazioni promosse dalle associazioni, società sportive e palestre.

Art. 24 novies

(Decadenze dalle contribuzioni regionali)

1. La Regione revoca gli incentivi concessi ai sensi della presente legge a associazioni e società sportive in cui gli iscritti in sanzioni disciplinari sportive per violazione della normativa antidoping o i cui dirigenti, tecnici, allenatori o preparatori atletici siano stati riconosciuti responsabili di violazioni della normativa statale antidoping.

2. Le associazioni e le società in relazione alle quali si siano verificati i fatti di cui al comma 1 sono altresì esclusi dai contributi e finanziamenti previsti dalla presente legge, per i due anni successivi all'accertamento dei fatti medesimi.>>.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Fino all'approvazione del Piano regionale di lotta al doping di cui all'articolo 24 quater, gli interventi di prevenzione e contrasto al doping sono regolati dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale approva il Piano regionale di lotta al doping di cui all'articolo 24 quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

X LEGISLATURA - TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 33 E N. 34

<<Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e per la prevenzione e il contrasto dell'uso del doping>>

Art. 7

(Norme finanziarie)

1. Capitoli di spesa per gli interventi di cui agli articoli 24, 24 quater, 24 quinquies, 24 septies.